



# Regione Umbria

Giunta Regionale

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**N. 1002      SEDUTA DEL 18/09/2026**

**OGGETTO:** Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34  
"Prelievo venatorio della specie cinghiale". Adozione

|                      |                              | PRESENZE |
|----------------------|------------------------------|----------|
| Proietti Stefania    | Presidente della Giunta      | Presente |
| Bori Tommaso         | Vice Presidente della Giunta | Presente |
| Barcaioli Fabio      | Componente della Giunta      | Presente |
| De Luca Thomas       | Componente della Giunta      | Assente  |
| De Rebotti Francesco | Componente della Giunta      | Presente |
| Meloni Simona        | Componente della Giunta      | Presente |

---

Presidente: **Stefania Proietti** (firmato digitalmente)

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

---

L'atto si compone di 15 pagine

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE**

---

**LA GIUNTA REGIONALE**

**Vista** la relazione illustrativa avente ad oggetto “Proposta di regolamento: “Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale)”” presentata dal Direttore;

**Preso atto** della proposta di regolamento presentata dall’ Assessore Simona Meloni avente ad oggetto: “Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale)”;

**Preso atto:**

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente ai sensi dell’art. 13 del regolamento interno di organizzazione;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Visto** il parere positivo formulato dal Comitato Legislativo e comunicato con nota del 14 luglio 2026, prot. n. 159657;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 816 del 22 luglio 2026 avente ad oggetto: “Proposta di Regolamento: “Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale)””;

**Preso atto** che la III Commissione Consiliare permanente dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria, ha espresso parere favorevole (Atto n. 680/2026 – prot. n. 460809|1104 - 15/09/2026), ai sensi dell’articolo 39, comma 2, dello Statuto regionale nella seduta del 14 settembre 2026, sulla proposta presentata con la DGR n. 816/2026, allegando una nota degli Uffici tecnici dell’Assemblea legislativa, contenente indicazioni di natura tecnico-normativa, e invitando la Giunta regionale a tenere conto di alcune osservazioni;

**Ritenuto** di provvedere all'adozione del citato regolamento, corredato della relativa relazione;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** l’art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi, espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

1. di adottare l’allegato regolamento, avente ad oggetto: “Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale)” e la relazione che lo accompagna;
  2. di dare atto che sarà emanato conforme regolamento dalla Presidente della Giunta regionale.
-

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE**

---

Proposta di regolamento: “Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale)”

### RELAZIONE

Il Regolamento Regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie Cinghiale) disciplina la caccia al cinghiale al fine di regolare le presenze dei cacciatori sul territorio, il prelievo sulla specie e le modalità di svolgimento del prelievo venatorio.

L'Assemblea Legislativa, all'interno del Documento di economia e finanza regionale 2026-2028 (DEFR), approvato con Deliberazione n. 84 dell'11 dicembre 2025 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 62 del 24 dicembre 2025, ha stabilito di procedere alla revisione del Regolamento regionale n. 34/1999 per raggiungere una maggiore efficacia nel prelievo del cinghiale e una più equa fruizione del territorio di caccia introducendo la caccia in girata e regolamentando quella in forma singola al fine di garantire un utilizzo del territorio venatorio più equilibrato ed offrire uno strumento mirato per il controllo demografico della popolazione di cinghiale. Tale percorso, già avviato con l'adozione della DGR n. 516 del 20/05/2026, che ha introdotto disposizioni riguardanti la caccia al cinghiale in forma collettiva, si completa con la proposta di modifica del Regolamento n. 34/1999.

Inoltre l'Ordinanza n. 1/2026 “Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da Peste Suina Africana (PSA)” adottata dal Commissario Straordinario alla PSA e il vigente Piano regionale di interventi urgenti (PRIU) per il contrasto alla diffusione della PSA, adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 631/2024, individuano la tecnica della girata tra i metodi di caccia previsti per il depopolamento del cinghiale e dispongono l'incremento del prelievo nel territorio regionale.

Tenuto conto di tali obiettivi, si prevede di modificare il Regolamento regionale n. 34/1999 come segue:

- all'art. 3 “Metodi di prelievo venatorio”, comma 1, viene aggiunta la lettera “c bis)” con lo scopo di introdurre la girata tra i metodi di caccia.
- All'art. 4 “Pianificazione del territorio” viene eliminata, dall'ultimo capoverso del comma 3, la dicitura “Dalla stagione venatoria 2008-2009” in quanto ormai anacronistica.
- Il comma 4, dello stesso articolo 4, viene sostituito dal seguente: “4. Al di fuori dei settori assegnati in forma esclusiva alle squadre, la caccia al cinghiale è consentita solo in girata e in forma singola, salvo eccezionali prelievi in battuta effettuati da squadre autorizzate dal Comitato di gestione dell'A.T.C., per esigenze gestionali.”. In particolare, per maggiore chiarezza, la dicitura “aree vocate” è stata sostituita con “settori assegnati in forma esclusiva alle squadre”. Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni delle azioni di caccia, è stato specificato quali modalità di prelievo sono consentite al di fuori dei settori assegnati alle squadre.
- L'art. 5 è stato modificato inserendo il comma 9 bis dove viene specificato che alle squadre che effettuano battute congiunte non viene attribuito alcun punteggio utile per l'assegnazione dei settori. La modifica in questione si rende necessaria visto l'eccessivo ricorso a tale pratica che, ai fini dell'assegnazione dei settori, non consente agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) di valutare l'effettiva operatività delle singole squadre.

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

---

- Considerate alcune criticità, emerse nella precedente Stagione venatoria, riferite alla possibilità di iscrizione del cacciatore alle squadre operanti in zone al confine regionale, viene modificato anche il comma 13 dello stesso articolo 5, specificando che ogni cacciatore possa iscriversi a una sola squadra nel territorio regionale. La modifica prevede l'inserimento della dicitura "umbra" dopo le parole "una sola squadra".
- Visto che non tutti i settori per la caccia al cinghiale istituiti vengono assegnati dagli ATC, alle squadre, è stato inserito l'art. 5 bis "Settori non assegnati" che disciplina l'utilizzo di tali territori ai fini della caccia al cinghiale. In particolare l'introduzione di tale articolo stabilisce che i settori non assegnati in forma esclusiva alle squadre possono essere utilizzati, per l'esercizio della caccia al cinghiale in forma singola e collettiva di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), c) e c bis) (aspetto, cerca e girata), da parte dei soggetti iscritti al distretto (unità gestionale) che li contiene.
- Nella rubrica dell'art. 7, la parola "cacciata" è stata sostituita con la parola "battuta" al fine di dedicare una specifica disciplina per il responsabile dell'azione di caccia in battuta distinguendola da quella relativa alle altre modalità di prelievo del cinghiale. Per lo stesso motivo al comma 1 la parola "cacciata" viene sostituita dalla parola "battuta".
- Analogamente, anche nella rubrica dell'art. 9 è stata inserita la parola "battuta" dopo la parola "segnalazione".
- Il comma 1 dello stesso art. 9 è stato modificato stabilendo che vengano segnalate le vie d'accesso dell'area in cui si svolgerà la battuta in luogo di quelle dell'intero settore. Tale modifica agevola le altre forme di caccia consentendo una più ampia fruizione del territorio.
- Il comma 5 del medesimo art. 9 viene abrogato, in quanto riferito a disposizioni di carattere generale che vengono integralmente riportate all'art. 11.
- Dopo l'articolo 9 del regolamento regionale n. 34/1999 viene inserito l'art. 9 bis "Prelievo in girata", costituito da 8 commi, che, viste le finalità del regolamento, disciplina le modalità operative dell'azione di caccia in girata, i requisiti necessari per poterla praticare all'interno del territorio regionale nonché gli spazi ad essa destinati. In particolare la disciplina introdotta stabilisce che la caccia in girata, al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze con il prelievo in battuta, venga esercitata nei territori non assegnati alle squadre.
- Le modalità di prelievo in girata, introdotte all'art 9 bis, sono coerenti con le previsioni delle Linee Guida per la gestione del cinghiale e con i documenti tecnici dell'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
- Analogamente, l'art. 9 ter "Responsabile della girata", di nuova introduzione, stabilisce gli obblighi in capo al conduttore del cane da limiere, che viene individuato come responsabile dell'azione di caccia in girata.
- Dopo l'articolo 9 ter del regolamento regionale n. 34/1999, viene introdotto l'art. 9 quater "Segnalazione girata" che, sulla scorta di quanto disposto dall'art. 9 per la caccia in battuta, disciplina le modalità di segnalazione dell'azione di caccia in girata.
- Il testo dell'art. 10 "Prelievo all'aspetto" del Regolamento regionale n. 34/1999, viene sostituito, introducendo una specifica disciplina che stabilisce i requisiti necessari per l'accesso a tale forma di prelievo, i tempi e i luoghi di caccia prevedendo, in particolare, che la caccia all'aspetto sia esercitata esclusivamente al di fuori dei settori assegnati alle squadre sempre al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze con la caccia in battuta.
- Il comma 1 dell'art. 10 bis "Prelievo alla cerca" viene sostituito, stabilendo che la caccia alla cerca possa essere esercitata congiuntamente da un massimo di tre cacciatori, in luogo di un singolo, in

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

tutto il territorio a caccia programmata, con esclusione dei settori assegnati alle squadre. Tale modifica è finalizzata ad incrementare l'efficacia dell'azione di caccia e ad evitare sovrapposizioni e interferenze con la caccia in battuta.

- Al comma 4 dell'art. 11 "Mezzi di caccia", che attiene ad aspetti di carattere generale, le parole "Nel prelievo in battuta" sono state sostituite dalle parole "Nell'attività di prelievo" in modo tale da ricomprendere tutte le forme consentite per la caccia al cinghiale.
- Nello stesso articolo 11, è stato aggiunto il comma 4 ter che riguarda disposizioni di carattere generale riferite a tutte le modalità di prelievo previste dal regolamento n. 34/1999.

La proposta di regolamento di cui trattasi è stata adottata con DGR n. 816 del 22 settembre 2026 avente ad oggetto: "Proposta di Regolamento: "Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale)"".

La III Commissione Consiliare permanente dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria, sulla base di quanto emerso in occasione della seduta di mercoledì 9 settembre 2026, ha stabilito convocare in data 14 settembre 2026 un'audizione con i portatori di interesse e, a seguire, una seduta ordinaria in seno alla quale è stato espresso parere favorevole (Atto n. 680/2026 – prot. n. 460809|1104 - 15/09/2026), ai sensi dell'articolo 39, comma 2, dello Statuto regionale, sulla proposta presentata con la DGR n. 816/2026, allegando una nota degli Uffici tecnici dell'Assemblea legislativa, contenente indicazioni di natura tecnico-normativa, e invitando la Giunta regionale a tenere conto delle seguenti osservazioni:

1. *si chiede che la Giunta regionale valuti all'interno del reg. reg. il rischio che l'azione di caccia, in particolare la "braccata", abbia come effetto di provocare, a causa dell'abbattimento della femmina guida (matriarca), l'incremento demografico dei cinghiali piuttosto che il loro contenimento;*
2. *rispetto alla modifica dell'art. 9 del reg. reg. 34/1999, che limita l'apposizione della segnaletica di "battuta in corso" alle sole vie di accesso all'area interessata, anziché all'intero settore come previsto in precedenza, pur comprendendo le motivazioni di maggiore fruibilità del territorio richiamate nella relazione illustrativa, si ritiene che tale riduzione possa comportare rischi per la sicurezza di escursionisti, cercatori di funghi e tartufi e altri fruitori del territorio. Si chiede quindi che vengano valutate soluzioni in grado di coniugare l'esigenza di non ostacolare le altre forme di caccia con un livello adeguato di informazione e tutela dell'incolumità pubblica, da perseguirsi anche attraverso forme di pubblicizzazione on-line delle attività venatorie al fine di garantire la massima diffusione e fruibilità delle informazioni;*
3. *si chiede di svolgere una attività di monitoraggio al fine di eseguire una prima valutazione rispetto alla sperimentazione delle modifiche del regolamento regionale come proposte con l'Atto n. 680/2026, entro il mese di aprile 2027.*

Recepite le indicazioni di natura tecnico-normativa, rappresentate dagli Uffici tecnici dell'Assemblea legislativa, si riportano le seguenti considerazioni in merito alle osservazioni contenute nel parere della III Commissione consiliare permanente (Atto n. 680/2026 prot. n. 460809|1104 - 15/09/2026), trasmesso tramite PEC prot. n. 203712 del 16/09/2026:

1. La caccia al cinghiale in braccata viene indicata, nelle Ordinanze del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana (PSA) e nel Piano d'azione nazionale per la cattura dei cinghiali nelle zone indenni da PSA 2026-2028, tra i metodi da utilizzare per il prelievo del cinghiale, tra l'altro, assegnando ad essa il più consistente obiettivo di depopolamento.

Le valutazioni sulle interazioni tra attività venatoria e dinamica demografica delle popolazioni di cinghiale attengono ad aspetti di carattere gestionale e vengono, di norma, condotte all'interno dei piani di gestione della specie.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE**

---

2. Si ritiene che la tabellazione della sola area interessata dalla braccata, in luogo dell'intero settore, consenta di tutelare la pubblica incolumità e di segnalare in modo più efficace la porzione di territorio in cui si esplica concretamente l'azione di caccia nel rispetto delle misure di sicurezza stabilite dall'art. 21 della L. 157/1992. Si fa presente inoltre che, da alcuni anni, attraverso il servizio "Attività di caccia" dell'applicativo "Umbria Facile" è possibile visualizzare la mappa delle zone in cui è in corso l'attività di caccia in braccata.
3. L'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza n. 1/2026 del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana già stabilisce che le Regioni monitorino il perseguimento gli obiettivi previsti dal Piano d'azione nazionale per la cattura dei cinghiali nelle zone indenni da PSA 2026-2028 stabilendo, tra le altre cose, che i dati dell'attività di prelievo vengano registrati mensilmente all'interno del Portale del Sistema Informativo Veterinario Nazionale <https://www.vetinfo.it>.

Conseguentemente, si ritiene che le osservazioni contenute nel parere della III Commissione consiliare permanente (Atto n. 680/2026) non possano essere accolte in quanto attinenti ad aspetti gestionali o già assolti all'interno di altri strumenti normativi.

In conclusione, si propone di adottare le modifiche al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34, nel testo di seguito riportato.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE**

---

Proposta di Regolamento: “Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale)”

**Art. 1**

**(Modificazioni all’articolo 3 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34)**

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n.34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) il segno di punteggiatura: “.” è sostituito dal seguente: “;”.
2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 del regolamento regionale 34/1999, è aggiunta la seguente: “*c bis) girata.*”.
3. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 del regolamento regionale 34/1999, le parole: “*agli articoli 10 e 10 bis*” sono sostituite dalle seguenti: “*agli articoli 9 bis, 10 e 10 bis*”.

**Art. 2**

**(Modificazioni all’articolo 4 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34)**

1. Al comma 3 dell’articolo 4 del regolamento regionale 34/1999, le parole: “*Dalla stagione venatoria 2008-2009 le*” sono sostituite dalla seguente: “*Le*”.
2. Il comma 4 dell’articolo 4 del regolamento regionale 34/1999 è sostituito dal seguente: “*4. Al di fuori dei settori assegnati in forma esclusiva alle squadre, la caccia al cinghiale è consentita solo in girata e in forma singola, salvo eccezionali prelievi in battuta effettuati da squadre autorizzate dal Comitato di gestione dell’A.T.C., per esigenze gestionali.*”.

**Art. 3**

**(Modificazioni all’articolo 5 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34)**

1. Dopo il comma 9 dell’articolo 5 del regolamento regionale 34/1999, è inserito il

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE**

---

seguente: *“9 bis. Le battute congiunte effettuate da più squadre, non concorrono all’attribuzione di alcun punteggio.”.*

2. Al comma 13 dell’articolo 5 del regolamento regionale 34/1999, dopo le parole: *“una sola squadra”* è inserita la seguente: *“umbra”*.

**Art. 4**

**(Integrazione al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34)**

1. Dopo l’articolo 5 del regolamento regionale 34/1999 è inserito il seguente:

*“Art.5 bis*

*(Settori non assegnati)*

*1. I settori non assegnati in forma esclusiva alle squadre possono essere utilizzati da parte dei soggetti iscritti al distretto per l’esercizio della caccia al cinghiale in forma singola di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), e in forma collettiva di cui all’articolo 3, comma 1 lettera c bis).”.*

**Art. 5**

**(Sostituzione della rubrica e modificazioni dell’articolo 7 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34)**

1. La rubrica dell’articolo 7 del regolamento regionale 34/1999 è sostituita dalla seguente: *“(Responsabile della battuta)”*.

2. Al comma 1 dell’articolo 7 del regolamento regionale 34/1999, la parola: *“cacciata”* è sostituita dalla seguente: *“battuta”*.

3. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 7 del regolamento regionale 34/1999, le parole: *“all’art. 4”* sono sostituite dalle seguenti: *“all’articolo 21 della l. 157/1992”*.

**Art. 6**

**(Modificazioni all’articolo 9 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34)**

1. La rubrica dell’articolo 9 del regolamento regionale 34/1999 è sostituita dalla seguente: *“(Segnalazione battuta)”*.

2. Al comma 1 dell’articolo 9 del regolamento

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE**

---

regionale 34/1999, le parole: *“dei settori dove si svolgeranno le battute”* sono sostituite dalle seguenti: *“dell’area in cui si svolge la battuta”*.

3. Il comma 5 dell’articolo 9 del regolamento regionale 34/1999 è abrogato.

**Art. 7****(Integrazione al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34)**

1. Dopo l’articolo 9 del regolamento regionale 34/1999 sono inseriti i seguenti:

*“Art. 9 bis*

*(Prelievo in girata)*

1. *L’azione di caccia si svolge in forma collettiva (gruppo di girata) mediante posizionamento di poste fisse e utilizzo di un solo ausiliario abilitato (limiere) con relativo conduttore abilitato, anch’esso armato che sarà anche il responsabile della cacciata. L’abilitazione del conduttore e del cane limiere deve essere certificata dal superamento di specifici corsi ed esami conformi agli standard ISPRA ed ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana). Gli ATC istituiscono un apposito registro dei binomi abilitati.*

2. *L’azione di caccia può essere svolta da un numero minimo di quattro partecipanti fino a un numero massimo di sei, compreso il conduttore di cane limiere.*

3. *Il cane limiere deve essere condotto alla cinghia e non può essere sciolto, se non nella parte finale dell’azione di girata, per garantire la sicurezza degli operatori e l’efficacia dell’azione.*

4. *La caccia in girata può essere esercitata all’interno dei territori non assegnati in forma esclusiva alle squadre.*

5. *Possono partecipare al prelievo in girata i cacciatori iscritti al distretto di gestione.*

6. *Il numero minimo di cacciatori presenti per potere effettuare la girata non può essere comunque inferiore a quattro.*

7. *Il cacciatore che pratica il prelievo della specie cinghiale in girata, deve marcare sul tesserino venatorio l’apposita casella e nella medesima giornata non può effettuare altre forme di caccia.*

8. *Per l’esercizio del prelievo venatorio della specie cinghiale in girata il cacciatore deve:*

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE**

---

- a) *indossare un giacchetto di colore arancione o rosso ad alta visibilità;*
- b) *ritirare presso l'A.T.C. di competenza, dietro versamento di apposito contributo economico stabilito dall'A.T.C. medesimo, le apposite fascette da apporre al capo abbattuto;*
- c) *versare la quota di iscrizione al distretto dove è effettuato il prelievo, prevista dal piano di gestione di cui all'articolo 12 bis calcolata ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del regolamento regionale 5/2010.*

**Art. 9 ter****(Responsabile della girata)**

1. *Il Responsabile della girata è il conduttore del cane limiere. Il verbale della girata, contenente a fianco dei nominativi dei partecipanti alla girata la firma di ciascuno, nella parte relativa a luogo, data ed elenco dei partecipanti, è compilato e sottoscritto dal responsabile prima dell'inizio della stessa ed esibito su richiesta degli organi di vigilanza.*

2. *Il responsabile organizza e dirige il prelievo in girata ed è direttamente responsabile:*

- a) *della redazione del verbale di cacciata e delle relative schede allegate e della trasmissione con le modalità previste dall'A.T.C.;*
- b) *del controllo del numero e dell'elenco dei partecipanti;*
- c) *dell'apposizione e rimozione delle prescritte segnalazioni e dell'utilizzo dei previsti segnali acustici di inizio girata;*
- d) *del rispetto delle distanze di cui all'articolo 21 della l. 157/1992;*
- e) *della comunicazione prevista dall'articolo 12 relativa ai capi abbattuti;*
- f) *del controllo sanitario dei capi abbattuti;*
- g) *dell'apposizione ad ogni capo abbattuto, alla fine della cacciata, delle fascette inamovibili assegnate.*

**Art. 9 quater****(Segnalazione girata)**

1. *Lungo le vie di accesso dell'area in cui si svolgerà la girata, devono essere apposti cartelli di avviso ben visibili, indicanti anche i riferimenti del conduttore del cane limiere di cui all'articolo 9 ter, comma 1.*

2. *I cartelli di avviso di cui al comma 1*

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE**

---

*devono essere apposti entro l'orario di inizio della giornata venatoria previsto dal Calendario venatorio e devono essere rimossi al termine della girata.*

*3. Ciascun partecipante alla girata deve indossare giacchetti di colore arancione o rosso ad alta visibilità.*

*4. L'inizio della girata deve essere segnalato con avviso acustico udibile in tutta la zona occupata.”.*

**Art. 8**

**(Sostituzione dell'articolo 10 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34)**

1. L'articolo 10 del regolamento regionale 34/1999, è sostituito dal seguente:

*“Art. 10*

*(Prelievo all'aspetto)*

*1. Il prelievo venatorio della specie cinghiale all'aspetto è esercitato, nei giorni previsti dal calendario venatorio per la caccia in battuta, da cacciatori singoli non iscritti alle squadre, in tutto il territorio a caccia programmata, con esclusione dei settori assegnati.*

*2. Il cacciatore che pratica il prelievo della specie cinghiale all'aspetto, deve marcare sul tesserino venatorio l'apposita casella e nella medesima giornata non può effettuare altre forme di caccia.*

*3. Per l'esercizio del prelievo venatorio della specie cinghiale all'aspetto il cacciatore deve:*

*a) indossare un giacchetto di colore arancione o rosso ad alta visibilità;*

*b) ritirare presso l'A.T.C. di competenza, dietro versamento di apposito contributo economico stabilito dall'A.T.C. medesimo, le apposite fascette da apporre al capo abbattuto;*

*c) versare la quota di iscrizione al distretto dove è effettuato il prelievo, prevista dal piano di gestione di cui all'articolo 12 bis calcolata ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del regolamento regionale 5/2010.”.*

**Art. 9**

**(Modificazione all'articolo 10 bis del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34)**

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

---

1. Il comma 1 dell'articolo 10 bis del regolamento regionale 34/1999, è sostituito dal seguente:

*“1. Il prelievo venatorio della specie cinghiale alla cerca è esercitato, nei giorni previsti dal calendario venatorio per la caccia in battuta, da un massimo di tre cacciatori non iscritti alle squadre, in tutto il territorio a caccia programmata, con esclusione dei settori assegnati alle squadre.”.*

### **Art. 10**

**(Modificazioni all'articolo 11 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34)**

1. All'alinea del comma 4 dell'articolo 11, del regolamento regionale 34/1999 le parole: *“Nel prelievo in battuta”* sono sostituite dalle seguenti: *“Nell'attività di prelievo”*.

2. Il comma 4 bis dell'articolo 11 del regolamento regionale 34/1999 è abrogato.

3. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 11 del regolamento regionale 34/1999 è aggiunto il seguente:

*“4 ter. Nel rispetto delle prescrizioni ministeriali in materia ed al fine di garantire sicurezza e tempestività di comunicazione, è consentito durante la caccia al cinghiale, svolta nelle forme previste dal presente regolamento, l'uso di radio o apparati ricetrasmittenti.”.*

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE**

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA**

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 17/09/2026

Il responsabile del procedimento  
- Michele Croce

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

**PARERE DI LEGITTIMITÀ**

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il testo del regolamento regionale recante:

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 17/09/2026

Il dirigente del Servizio  
Programmazione e gestione faunistica,  
servizio fitosanitario e difesa delle  
produzioni

Francesco Grohmann

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE**

---

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

**PARERE DEL DIRETTORE**

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 17/09/2026

IL DIRETTORE  
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO  
ECONOMICO, AGRICOLTURA, ISTRUZIONE,  
FORMAZIONE E LAVORO, TURISMO E SPORT  
- Adriano Bei  
Titolare

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

**PROPOSTA ASSESSORE**

L'Assessore Simona Meloni ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 17/09/2026

Assessore Simona Meloni  
Titolare

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

## **REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE**

---